IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI: GLI ASPETTI PRATICI

Parma, 30 ottobre 2019

Avv. Lorenzo Bianchi
Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Tributario presso l'Università di Pisa

ART. 16 D.L. 119/2018
CIRCOLARE MEF 4 7 2019 N. 1

Qualora la parte abbia scelto di notificare l'atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti seppur effettuati dal 1° luglio 2019, data dalla quale risulta obbligatorio il processo tributario telematico; resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio.

ART. 1 D.M. 163/2013

«S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;

Art. 3 D.M. 163/2013
Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;

b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;

c) l'individuazione del soggetto abilitato;

d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;

e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;

f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);

g) la formazione del fascicolo informatico.

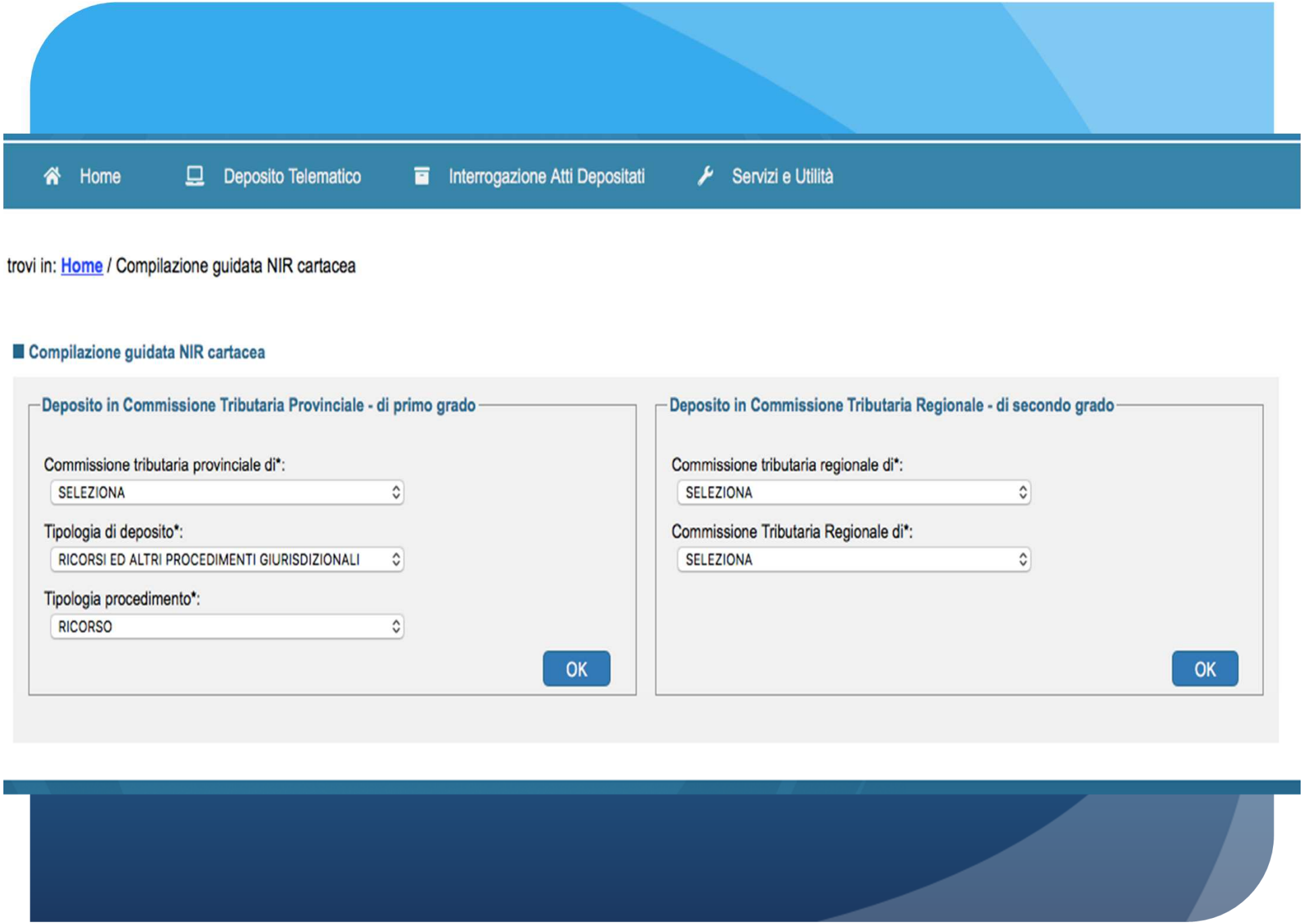
Art. 9. D.M. 163/2013
Notificazione e deposito degli atti

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

2. **Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.**

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.


Home
Deposito Telematico
Interrogazione Atti Depositati
Servizi e Utilità
vi in: Home
Processo Tributario Telematico
Avvisi
Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse
Ci sono 0 NIR incomplete
Assistenza
Assistenza Online
NUMERO VERDE
Numero Verde
800 051 052
Deposito Telematico
Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Commissione competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti
Interrogazione Atti Depositati
Questo servizio consente la ricerca e consultazione della NIR depositata.
Ricerca NIR Depositata
Il fascicolo processuale informatico è
Servizi e Utilità
Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione.


Home
Deposito Telematico
Interrogazione Atti Depositati
Servizi e Utilità
trovi in: Home / Compilazione guidata NIR cartacea
Compilazione guidata NIR cartacea
Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado
Commissione tributaria provinciale di*:
SELEZIONA
Tipologia di deposito*:
RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Tipologia procedimento*:
RICORSO
OK
Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado
Commissione tributaria regionale di*:
SELEZIONA
Commissione Tributaria Regionale di*:
SELEZIONA
OK

Home | Deposito Telematico | Interrogazione Atti Depositati | Servizi e Utilità

Ti trovi in: Home / Compilazione guidata NIR cartacea / Dati generali

Compilazione NIR Ricorsi - Dati generali

Dati Generali

Dati Generali

* =campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: BARI

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

☐ La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico :

Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:

Parti ricorrenti n° *:	1 / 0	Rappresentanti dei ricorrenti n° :	0 / 0
Parti resistenti n° *:	1 / 0	Difensori dei ricorrenti n° :	0 / 0
Atti impugnati n° *:	1 / 0	Notifiche ricorso n° :	0
		Allegati n° :	0 / 0:

Salva Pulisci

Compilazione NIR [T-171380/2019] - Ricorsi - Ricorrenti

Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | Atti Impugnati | Documenti allegati | Calcolo CU | Validazione

Ricorrenti (1 di 1)

Tipologia ricorrente *: Persona Fisica/Altro Soggetto

Dettagli:

Natura Giuridica*: SELEZIONA

Codice Fiscale / P.IVA*:

Cognome/Denominazione*:

Ulteriori Informazioni:

Dati Residenza/Sede legale:

Indirizzo*:

Provincia*: Comune*: CAP:

Stato*:

Indirizzo di posta elettronica: Indirizzo PEC

Salva | Pulisci

Compilazione NIR [T-171380/2019] - Ricorsi - Domicilio Eletto

Modifica domicilio eletto

Lista ricorrenti (selezionare i ricorrenti per l'elezione di domicilio)*: BIANCHI LORENZO

Elezione di domicilio presso*: SELEZIONA

Inserisci Elezione Domicilio

Salva

Art. 6. D.M. 163/2013
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo **3, comma 3**, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo **17** del **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.**
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo **17, comma 2**, del **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.**

Compilazione NIR [T-171380/2019] - Ricorsi - Parti Resistenti

Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | Atti Impugnati | Documenti allegati | Calcolo CU | Validazione

Parti Resistenti (1 di 1)

Tipologia parte resistente*: PARTE RESISTENTE

Tipologia soggetto resistente*: ENTE IMPOSITORE

Dettagli:

Tipo ente*: SELEZIONA Provincia*: PR

Ente*: SELEZIONA

Denominazione Ufficio*: SELEZIONA

Residenza/Sede legale:

Indirizzo:

Provincia: Comune: CAP:

Indirizzo PEC :

Data notifica ricorso al resistente :

Salva Pulisci

Ti trovi in: Home / Invio NIR - Ricorso - Altri Atti / Atti impugnati

Compilazione NIR [T-171380/2019] - Ricorsi - Atti impugnati

Dati Generali | Ricorrenti | Rappresentanti | Difensori | Domicilio Eletto | Parti Resistenti | **Atti Impugnati** | Documenti allegati | Calcolo CU | Validazione

Atti impugnati (1 di 1)

Denominazione Ufficio*: AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

Tipologia Atto*: SELEZIONA

Numero Atto*:

Data Notifica atto*:

Importo complessivo dell'atto*: 0 , 00

Valore Controverso :

0 , 00 — Tributo / Sanzione

Contributo unificato*: 0 , 00 Calcola CU

- [ ] Presenza istanza di sospensione atto impositivo
- [ ] Presentato Reclamo-Mediazione (art 17-bis del D.Lgs. 546/92)
- [ ] Atto di valore indeterminabile

Imposte

Materia:

Materia procedimentale*: SELEZIONA

Aggiungi materia

Imposta:

Tipo Imposta*: ALTRI TRIBUTI

Imposta: SELEZIONA

Importo maggior imponibile: 0 , 00

Importo sanzioni: 0 , 00

Importo interessi: 0 , 00

Anno di Imposta: 2019 2018 2017 2016 2015

Inserisci Imposta

Parti collegate all'atto

Soggetto:

SELEZIONA

aggiungi soggetto

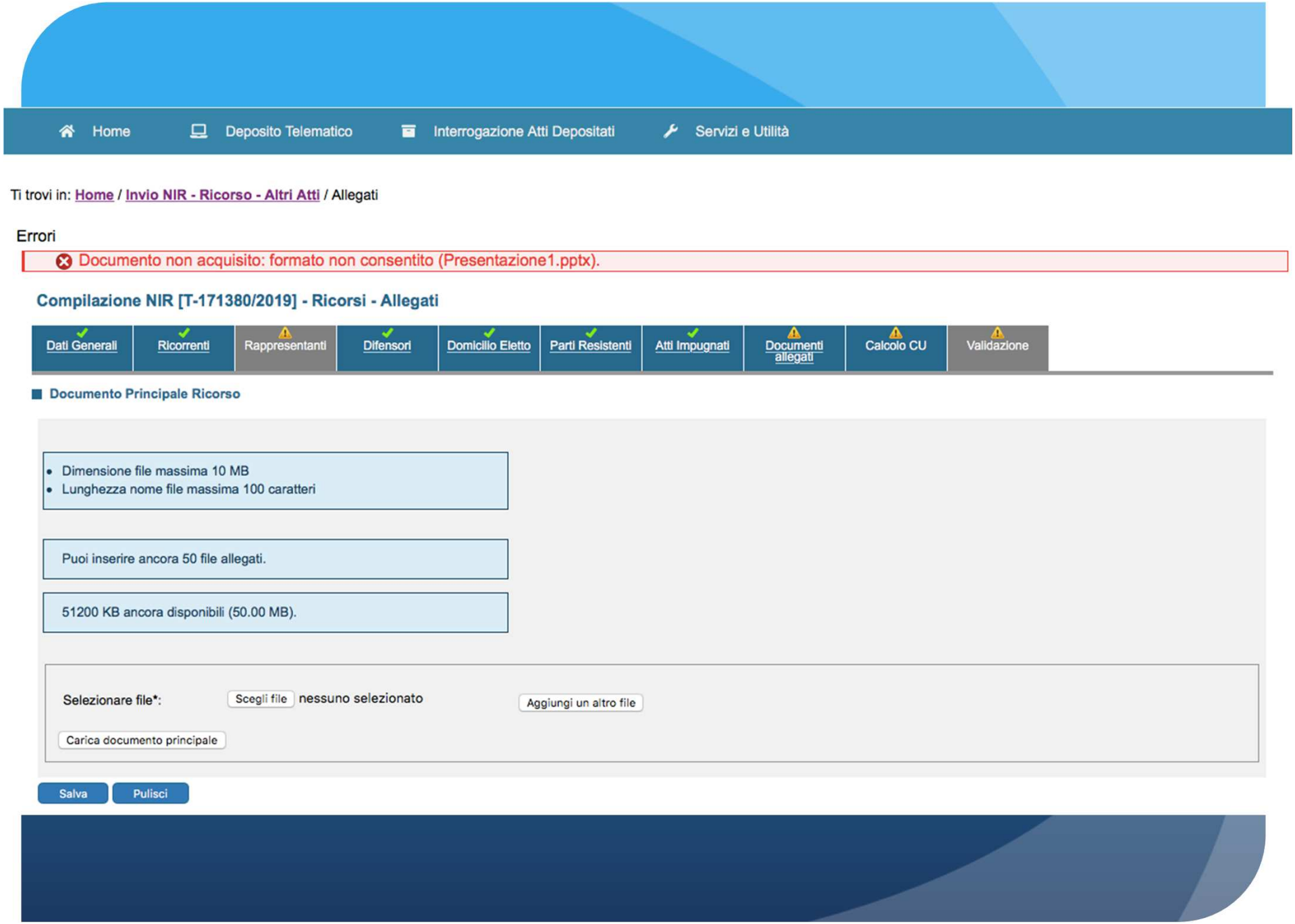
Salva Pulisci

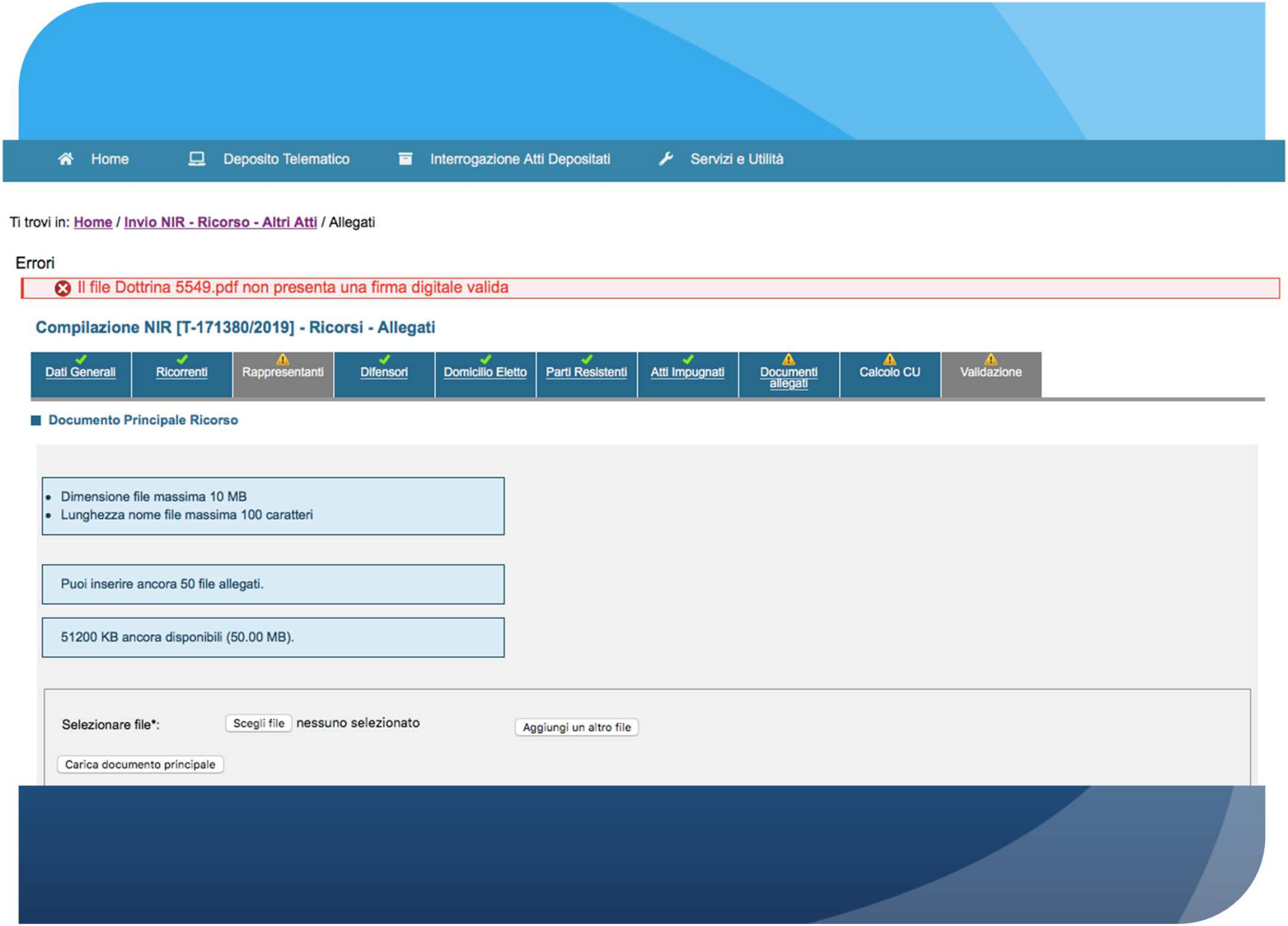
I DOCUMENTI ALLEGATI

Art. 10. D.D 4 8 2015
Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati

1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero> .pdf.p7m.

2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.


Home
Deposito Telematico
Interrogazione Atti Depositati
Servizi e Utilità
Ti trovi in: Home / Invio NIR - Ricorso - Altri Atti / Allegati
Errori
Documento non acquisito: formato non consentito (Presentazione1.pptx).
Compilazione NIR [T-171380/2019] - Ricorsi - Allegati
Dati Generali
Ricorrenti
Rappresentanti
Difensori
Domicilio Eletto
Parti Resistenti
Atti Impugnati
Documenti allegati
Calcolo CU
Validazione
Documento Principale Ricorso
Dimensione file massima 10 MB
Lunghezza nome file massima 100 caratteri
Puoi inserire ancora 50 file allegati.
51200 KB ancora disponibili (50.00 MB).
Selezionare file*:
Scegli file
nessuno selezionato
Aggiungi un altro file
Carica documento principale
Salva
Pulisci


Home
Deposito Telematico
Interrogazione Atti Depositati
Servizi e Utilità
Ti trovi in: Home / Invio NIR - Ricorso - Altri Atti / Allegati
Errori
Il file Dottrina 5549.pdf non presenta una firma digitale valida
Compilazione NIR [T-171380/2019] - Ricorsi - Allegati
Dati Generali
Ricorrenti
Rappresentanti
Difensori
Domicilio Eletto
Parti Resistenti
Atti Impugnati
Documenti allegati
Calcolo CU
Validazione
Documento Principale Ricorso
Dimensione file massima 10 MB
Lunghezza nome file massima 100 caratteri
Puoi inserire ancora 50 file allegati.
51200 KB ancora disponibili (50.00 MB).
Selezionare file*:
Scegli file
nessuno selezionato
Aggiungi un altro file
Carica documento principale

Impossibilità di deposito al portale del Sigit del medesimo file notificato via PEC a controparte

Deposito al portale del Sigit del file del ricorso notificato via PEC all'ente impositore che al momento dell'*upload* sul portale si riveli infettato da un virus informatico.

In tal caso infatti il portale non accetta il file con il virus, ma la necessaria rimozione del virus rende il file del ricorso diverso (quanto ai bit, non quanto al contenuto testuale) rispetto a quello notificato.

Firma digitale valida al momento della sottoscrizione e notifica del file, ma scaduta al momento del deposito

La conseguenza è il rifiuto al caricamento del file a causa della firma digitale scaduta.
È un errore bloccante.
Necessità del deposito del file del ricorso con una nuova firma digitale non scaduta, il che rende il file del ricorso diverso (quanto ai bit, ma non al contenuto testuale) rispetto a quello notificato via PEC.

PROBLEMATICA

Si possono considerare identici e fungibili solo i “duplicati informatici” di cui alla lettera i-*quinquies* dell’art. 1 del d.lgs. **7.3.2005 n. 82** – Codice dell’amministrazione digitale (CAD) - oppure anche la “copia informatica di documento informatico” di cui alla lettera i-*quater* dell’art. 1 del CAD ?

Art. 1 lett. i-quater) CAD
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico **con diversa sequenza di valori binari**

Art. 1 lett. i-quinquies) CAD
DUPLICATO INFORMATICO

Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, **della medesima sequenza di valori binari** del documento originario

Identità di contenuto testuale e identità di forma non esauriscono nel documento informatico i criteri di comparazione tra due *files* al fine di determinarne l'identità.

Nonostante l'identità di contenuto testuale e di forma – potrà esservi una difformità nella sequenza dei valori binari del documento, cioè una difformità a livello di singoli *bit*.

In caso di identità non solo del contenuto testuale e della forma, ma anche della sequenza di valori binari, il secondo documento informatico sarà non solo una copia identica, ma anche un duplicato del primo documento informatico.

La disciplina del PTT non richiede che i due files del ricorso siano duplicati

Il file del ricorso notificato a controparte può essere “ridigitalizzato”, a partire dall’originario file word nativo, a sua volta nuovamente convertito dapprima in pdf/A e poi in p7m.

Circolare MEF 4 7 2019 n. 1

Come già precisato nelle avvertenze del paragrafo 6.3, qualora una delle firme digitali sull'atto principale risulti scaduta alla data del deposito pur essendo valida al momento della notifica, il sistema non permette l'acquisizione di detto file e conseguentemente non provvede alla iscrizione a ruolo. In tale caso, occorre provvedere a sottoscrivere con una firma digitalmente valida un nuovo atto in formato PDF/A 1a o 1b, che **contenga la dichiarazione che detto atto risulta conforme a quello notificato**.

Art. 23 *bis* CAD

“1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformiTà alle Linee guida.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

Art. 22 d.lgs. 546/’92: «In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente»

Art. 22. CAD
Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta

PROCURA ALLE LITI

Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa
In vigore dal 01/03/2014

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9.
2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.
3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Art. 8. D.M. 163/2013
Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Art. 19. Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

CONTROLLI ED ESITI

ART. 6 D.D. 4 8 2015

6. Il S.I.Gi.T. controlla:
a) l'identificabilità dell'autore e l'integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;
c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.

7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.
8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.
10. Il S.I.Gi.T non garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.

ESITO FAVOREVOLE SENZA ERRORI BLOCCANTI

ERRORE BLOCCANTE SULL'ATTO

ERRORE BLOCCANTE SUGLI ALLEGATI

ERRORE NON BLOCCANTE SU ATTI O ALLEGATI